

Allegato "<>" al rep. n.

STATUTO DELLA "TIRUMAPIFORT - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

* *

ART. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, in conformità al D.LGS. 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "TIRUMAPIFORT - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", siglabile "TIRUMAPIFORT A.S.D.".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chivasso (TO) e durata illimitata.

ART. 2 – SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione non persegue fine di lucro e ha ad oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, delle seguenti attività:

- a) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nel settore del tennis, del padel, del pickleball e di ogni altro sport di racchetta, ivi compresa, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle dette attività sportive dilettantistiche;
- b) lo sviluppo ed il potenziamento delle suddette attività sportive dilettantistiche, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo;
- c) la partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa;
- d) la gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive destinate alla pratica degli sport di racchetta ed, in particolare, di scuole didattiche per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport sopraindicati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, sopra indicate, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse, secondo i criteri ed i limiti della normativa prevista dall'art. 9 del Dlgs 36/2021.

Per sostenere economicamente e finanziariamente le attività prioritarie e secondarie predette, l'Associazione potrà ricevere compensi derivanti da sponsorizzazioni, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione degli impianti e delle strutture sportive.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive governative, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis & Padel.

ART. 3 – AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

1. L'associazione è affiliata e riconosciuta ai fini sportivi dalla Federazione italiana tennis & padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa governativa e del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle loro direttive, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.P.

Art. 4 – ORDINAMENTO INTERNO

L'Ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con elettività delle cariche sociali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5 – SOCI, ATLETI AGGREGATI E TESSERAMENTO F.I.T.P.

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
7. E' prevista la categoria di tesserati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione: essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare a tale tipo di attività.
8. Tutti i soci e gli atleti tesserati devono essere annualmente tesserati alle F.I.T. P. a cura dell'associazione

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. Ogni socio deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo, alla scadenza e con le modalità da esso indicate.
2. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento della quota scaduta, sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento della quota scaduta per oltre 90 giorni comporta l'esclusione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione del presente statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare gratuitamente tutti i locali e gli impianti sociali fatta eccezione per quelli a pagamento (tennis, padel e pickleball).

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - per morte;
 - in caso di recesso volontario;
 - in seguito all'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota associativa, come previsto nel precedente art. 6, o per gravi motivi, qualora il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Tutti le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 10 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 11 - COMPETENZE DELLE ASSEMBLE

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti interni attuativi del presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- le modificazioni del presente statuto;
- lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione.

E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. Potranno prendere parte alle assemblee i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre.
3. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

2. L'assemblea può essere convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In tale caso, l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso:
 - a) affisso presso la sede dell'Associazione almeno 8 gg prima della data stabilita;
 - b) ed inviato via e-mail agli associati con un preavviso di almeno 8 gg prima della data stabilita.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare il presente lo statuto, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione.

La seconda convocazione deve tenersi in un giorno diverso dalla prima.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione e gestione dell'Associazione.
2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) convocare le assemblee;
 - d) predisporre, nel rispetto dei principi fondamentali del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
 - g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione;
 - i) adottare i provvedimenti di esclusione;
 - j) attuare le finalità previste dallo statuto;
 - k) fissare la sede sportiva ritenuta più idonea allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

ART. 18 - DIMISSIONI

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

ART. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'Associazione ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione stessa, verso i terzi ed in giudizio.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 20 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione **contabile** dell'Associazione, la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi.

ART. 21 - INCOMPATIBILITÀ

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altra associazione o società sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Agli amministratori si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 22 - ANNO SOCIALE E BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 23 - ASSENZA DI FINE DI LUCRO

L'associazione deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 24 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- c) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciti da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- d) da eredità o legati;

- e) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali abbinamenti pubblicitari;
- g) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

In caso di acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 39/2021, quando risulta che il patrimonio minimo dell'associazione di euro 10.000, di cui al comma 3-ter del detto art. 14, o altro diverso importo dovesse essere previsto per legge, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'associazione.

ART. 25 - SEZIONI

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alle modalità di liquidazione del patrimonio ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà solo ai fini sportivi, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

ART. 28 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche.